



### **Determina del Direttore Generale**

n.50 /2020 del registro delle Determine

OGGETTO: Collaborazioni istituzionali, progetti di ricerca finanziati anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali ed internazionali, progetti innovativi e sperimentazioni negli ambiti disciplinari individuati, attività di formazione, studi di pre-fattibilità. Approvazione schema di Accordo di collaborazione strategica a lungo termine con REGIONE PUGLIA/UNIBA

L' anno 2020, giorno 18 del mese di febbraio, in Bari, nella sede dell'Agenzia in via Gentile, 52, l'ing. Raffaele Sannicandro, Direttore Generale dell' ASSET:

**VISTA** la Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41, recante "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 124 del 02/11/2017, con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio — A.S.S.E.T., al fine di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova Agenzia;

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n. 1/2018 del 10 gennaio 2018, in cui in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, l'ASSET fa propri i regolamenti e gli atti organizzativi relativi ad A.Re.M. Puglia, per poter dare avvio alle attività del nuovo Ente strumentale della Regione Puglia;

VISTO il Regolamento di funzionamento dell' A.Re.M., approvato con D.G.R. n. 1100/2006;

**VISTA** la D.G.R. n. 1711 del 23/09/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.115 del 07/10/2019 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET;

**VISTA** la D.G.R. n. 526 del 19/03/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 26/04/2019 con la quale è stato approvato lo schema di "Accordo dì collaborazione" tra Regione Puglia, Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) e l'Università degli Studi di Bari;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

# PREMESSO CHE:

- la Regione Puglia ha avviato nel corso del 2015 un'incisiva attività di riforma dell'intera organizzazione dell'Amministrazione regionale, introducendo il nuovo modello organizzativo denominato MAIA, approvato con DGR n. 1518 del 31/07/2015;
- rate modello prevede la trasformazione di alcune Agenzie regionali esistenti in Agenzie "strategiche", destinate a svolgere un'attività di exploration, ovvero ad implementare percorsi di innovazione e cambiamento all'interno della macchina amministrativa regionale e tra le Agenzie oggetto di tale processo di riforma è stata individuata anche l'A.Re.M., a cui sono state attribuite funzioni di exploration in favore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, per ciò che concerne i settori della mobilità, dell'urbanistica e della tutela dell'ambiente e del paesaggio:



in particolare all'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio sono assegnati, fra gli altri, i seguenti compiti: attività di project management per nuovi progetti strategici, progetti di miglioramento incrementale nonché per progetti di ricerca e sviluppo da attuarsi nel Dipartimento associato all'ASSET e nelle Sezioni/ Strutture in cui esso è articolato. nelle materie istituzionalmente di competenza dell'Agenzia; svolgere attività di analisi e miglioramento della normazione in materia di edilizia residenziale pubblico-privata e delle politiche di riqualificazione degli ambiti urbani; promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale; assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di programmazione regionale in coordinamento con la programmazione interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere regionale o interregionale; supporto tecnico alle attività regionali per i piani di riassetto idrogeomorfologico e per gli interventi di tutela e ripristino causati dai fenomeni di dissesto nonché per gli effetti di terremoti o altri fenomeni calamitosi; supporto tecnico agli uffici regionali nonché alla Protezione civile per le attività di prevenzione e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografici, mappatura informatizzata delle carte geologiche e geotermiche, analisi dei piani insediativi e linee guida per una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi strutturale antisismica degli edifici, valutazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio e dei centri storici, restauro e salvaguardia del patrimonio storico e monumentale:

## **CONSIDERATO CHE:**

- ➤ La Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 all'art. 5 prevede: "L'Agenzia può instaurare, sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro di cui al comma 4, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie":
- La Regione Puglia, per il tramite del Dipartimento per la Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, unitamente all'Agenzia regionale per lo Sviluppo ecosostenibile del Territorio (ASSET), ha inteso attuare una collaborazione con l'Università, allo scopo di avvalersi delle sue competenze, per realizzare progetti di ricerca utili allo sviluppo del territorio, attività di formazione ed aggiornamento professionale e per affidare attività di supporto e consulenza sulle problematiche ambientali e territoriali di interesse regionale, con particolare attenzione alle azioni inerenti la mitigazione dei georischi (dissesto idrogeologico, sismico, erosione costiera), alla valutazione ambientale ed alla mobilità urbana e periurbana.

## **DATO ATTO CHE:**

- Il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'ASSET;
- ➤ la pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

## **DETERMINA**

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato
- di approvare lo schema di accordo di collaborazione, allegato al presente provvedimento perfarne parte integrante, e che sarà sottoscritto dallo scrivente Direttore Generale, allo scopo di





DIRETTORE GENER

Affaele Sannicar

avvalersi delle reciproche competenze in possesso degli enti firmatari, per realizzare progetti di ricerca utili allo sviluppo del territorio, attività di formazione ed aggiornamento professionale e per affidare attività di supporto e consulenza sulle problematiche ambientali e territoriali di interesse regionale, con particolare attenzione alle azioni inerenti la mitigazione dei georischi (dissesto idrogeologico, sismico, erosione costiera), alla valutazione ambientale ed alla mobilità urbana e periurbana;

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione e al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione e del Sistema PerlaPA dell'Agenzia;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente all'accordo di collaborazione, previa apposizione della firma digitale del Direttore Generale dell'ASSET, al Dipartimento per la Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio per i successivi adempimenti di competenza dell'Ufficio;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività:
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell' ASSET <a href="http://asset.regione.puglia.it">http://asset.regione.puglia.it</a>, nelle sezioni "Albo pretorio on line" e "Amministrazione Trasparente".

DEL 18 A 200 ACCIMPOSTO DAN. 6

FACCIATE.

# ACCORDO DI COLLABORAZIONE

## TRA

REGIONE PUGLIA – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio in seguito denominata Regione Puglia, con sede legale in Bari, rappresentata dall'ing. Barbara Valenzano domiciliato per la carica presso la sede di Bari, via Gentile, 52;

## CON

l'Agenzia Regionale strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, in seguito denominata ASSET, con sede legale in Bari, via Gentile, 52, rappresentata dal Commissario Straordinario ing. Raffaele Sannicandro, domiciliato per la carica presso la sede di Bari, via Gentile, 52;

E

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in seguito denominata "Università", con sede legale in piazza Umberto I, 70121 Bari, P.I. 01086760723, C.F.80002170720, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Stefano Bronzini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università di Bari Aldo Moro

Ai fini del presente Accordo, la Regione Puglia, l'ASSET e l'Università di Bari nel prosieguo sono indicate quali "Parti" e ciascuna di esse, singolarmente, quale "Parte".

## Premesso che

- Le Parti intendono attivare una collaborazione strategica a lungo termine al fine di realizzare e condurre di concerto collaborazioni istituzionali, progetti di ricerca finanziati anche da organizzazioni/Enti di ricerca nazionali ed internazionali, progetti innovativi e sperimentazioni negli ambiti disciplinari individuati, attività di formazione, studi di pre-fattibilità.
- L'Università ha il compito istituzionale di promuovere e coordinare la ricerca scientifica e l'attività didattica e di formazione di alto livello attraverso i propri Dipartimenti e servizi; più in particolare l'art. 6 comma 2 del suo Statuto prevede una collaborazione attiva con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni,

concertando con essi, organismi di consultazione permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico.

• La Regione Puglia, per il tramite del Dipartimento per la Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, unitamente all'Agenzia regionale per lo Sviluppo ecosostenibile del Territorio (ASSET), intende attuare una collaborazione con l'Università, allo scopo di avvalersi delle sue competenze, per realizzare progetti di ricerca utili allo sviluppo del territorio, attività di formazione ed aggiornamento professionale e per affidare attività di supporto e consulenza sulle problematiche ambientali e territoriali di interesse regionale, con particolare attenzione alle azioni inerenti la mitigazione dei georischi (dissesto idrogeologico, sismico, erosione costiera), alla valutazione ambientale ed alla mobilità urbana e periurbana.


## **ART. 1 Premesse**

Le Premesse costituiscono parte integrante dell'Accordo di collaborazione.

# ART. 2 Oggetto della collaborazione

La Regione Puglia, l'ASSET e l'Università intendono instaurare un rapporto di collaborazione scientifico-tecnologica su temi di ricerca di comune interesse individuati prioritariamente nei settori della gestione del territorio, della prevenzione dei georischi (idrogeologico, sismico e ambientale), della logistica e del trasporto e della tutela ambientale. Tra le parti verranno perseguiti obiettivi di collaborazione scientifica, di ricerca, di formazione, di consulenza e di applicazione dei risultati, al fine di sviluppare e definire, con intese operative, modalità e forme di attuazione del presente Accordo. In particolare detta collaborazione scientifico-tecnologica tra le parti sarà finalizzata, a mezzo di Accordi attuativi successivi, alla realizzazione dei seguenti obiettivi/attività:

- Partecipazione a programmi di ricerca applicata;
- Attività di formazione ed aggiornamento professionale;
- Diffusione e trasferimento di tecnologie efficienti, sicure e sostenibili;
- Somministrazione di consulenza ed assistenza scientifico-tecnologica;



- Attività di laboratorio e certificazione di materiali o di sistemi informativi;
- Attività di studio, ricerca ed informazione, anche attraverso lo scambio delle conoscenze derivanti dalla realizzazione di banche dati:
- Promozione di azioni che conducano ad investire maggiori risorse nel campo della ricerca e della innovazione tecnologica, sia da parte pubblica sia da parte del sistema produttivo;
- Partecipazione a programmi e progetti di ricerca finanziati da organismi regionali, nazionali e comunitari:
- Promozione di incontri, seminari e dibattiti sui temi della pianificazione e gestione dell'ambiente e delle infrastrutture, con la partecipazione di rappresentanti aziendali
   e/o docenti universitari;
- Promozione di attività di tirocinio post-laurea e di orientamento in favore degli studenti; In particolare modo le parti mettono a disposizione, reciprocamente, competenze e personale nel settore oggetto del presente accordo. Tali attività potranno altresì essere interpretate in maniera cooperativa e convenzionale.

## ART. 3 Accordi di attuazione

Le parti provvederanno con singoli "Accordi di attuazione" a regolare le attività in oggetto del presente Accordo che, per quanto concerne l'Università, saranno sottoscritti dal Legale Rappresentante. Per quanto concerne la Regione i singoli accordi potranno essere sottoscritti dal Direttore generale dell'ASSET. In assenza di oneri per le Parti, si conviene che lo svolgimento delle attività sia regolato dal presente Accordo.

#### ART. 4 Comitato di Gestione

Le parti si impegnano a costituire, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, un apposito Comitato paritetico composto da 2 membri designati dalla Regione Puglia unitamente ad ASSET, dal Rettore dell'Università di Bari, o suo delegato, e da un referente tecnico-scientifico individuato dal Rettore dell'Università di Bari, con il compito di:

- a. Fissare ogni anno le linee generali di attività del presente Accordo.
- b. Promuovere e verificare le fasi e le modalità di attuazione del presente Accordo e delle intese operative conseguenti, nonché di notificare periodicamente i risultati.

I componenti del Comitato decadono dalla carica alla stessa data di scadenza del presente Accordo, salvo diversa intesa tra le Parti.

#### ART. 5 Durata e rinnovo

La durata del presente Accordo è concordata tra le Parti in 5 (cinque) anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodo tramite Accordo fra le Parti.

L'eventuale recesso anticipato di una delle Parti dovrà essere comunicato all'altra Parte con lettera raccomandata A/R O PEC, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso dal presente Accordo non da luogo a risoluzione degli Accordi di attuazione eventualmente vigenti al momento del recesso stesso. Detti Accordi di attuazione, pertanto, continueranno a vincolare le Parti sino a completo adempimento, fatto salvo l'eventuale recesso di una delle Parti secondo quanto stabilito negli Accordi di attuazione stessi.

## ART. 6 Sicurezza, accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'Articolo 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il personale delle Parti contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni dagli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento

delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art.26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

## ART. 7 Riservatezza

Le parti danno atto che le attività di ricerca oggetto del presente Accordo rientrano nella previsione dell'art. 65, comma V, CPI.

Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi, le Parti, con riferimento alla ricerca congiunta da effettuarsi, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati creati durante, o risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti di autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti sui marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale saranno regolati da appositi Accordi attuativi e/o convenzioni di ricerca.

I singoli Accordi attuativi disciplineranno le modalità di pubblicazione dei risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito degli studi svolti in collaborazione. Per qualsiasi pubblicazione, ciascuna parte richiedente dovrà acquisire previamente l'autorizzazione scritta dell'altra parte e la richiesta di pubblicazione dovrà avvenire successivamente al deposito delle domande di brevetto.

## ART. 8 Trattamento dei dati

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preaccordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell' Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per figiralia.

statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, i nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

#### ART. 9 Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui entro 30 (trenta) giorni a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti all'altra circa il sorgere della controversia non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, le Parti indicano il foro di Bari quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente Accordo.

# ART. 10 Registrazione

Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986 n.131 e nell'articolo 1, punto 1 lettera b) della tariffa – parte seconda annessa allo stesso decreto e successive modifiche, a cura e spese della Parte richiedente.

PER L'UNIVERSITA'	PER ASSET	PER LA REGIONE PUGLIA
IL RETTORE	IL COMMISSARIO STRAORDINARIO	Ing. Barbara Valenzano
Prof. Stefano Bronzini	Ing. Raffaele Sannicandro	